

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

TRIBUNALE DI TIVOLI

RICORSO

EX ART. 67 D. Lgs. 83/22

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

STAFFIERI BRUNO

INDICE

1. Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatori proponenti
2. Presupposti per l'ammissibilità
3. Cause indebitamento (Evidenza del Sovraindebitamento)
4. Assenza di atti in frode, colpa grave e dolo – valutazione merito creditizio
 - 4.1 Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
 - 4.2 Valutazione del merito creditizio
5. Solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni – Esposizione debitoria – Elenco beni/attività
 - 5.1 Solvibilità
 - 5.2 Elenco delle passività ed esposizione debitoria
 - 5.3 Elenco beni ed attività
6. Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori – Eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni
7. Proposta economico-finanziaria: piano di ristrutturazione
 - 7.1 Quadro soddisfazione creditori
8. Fattibilità del Piano
 - 8.1 Fattibilità del piano
 - 8.2 Ragionevole Durata Del Piano
9. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria
10. Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della “par condicio creditorum”
11. Conclusioni

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

Il sig. STAFFIERI BRUNO, nato a Roma il 22/03/1975, C.F. STFBRN75C22H501Q, residente in Zagarolo (RM) alla via P. Metastasio n. 40, coadiuvato in qualità di advisor, ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta, dalla Meg Consulting S.r.l., P. IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla via G. Porzio 4 CDN Is. G/1 – PEC: meg.consulting@pec.it - Tel. 0817877109;

PREMESSO CHE

Il ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.L., giuste modifiche ed integrazioni D. Lgs. 83/22 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex art. 67 D. Lgs. n. 83/22, il quale, al 1° comma testualmente recita *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*.

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..."*;
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa. Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 D. Lgs. 83/22.

Il proponente infatti:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

la proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) sia quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti insostenibili e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente (meritevolezza).

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente nel corso degli ultimi anni, che l'hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il sig. Staffieri Bruno ha contratto matrimonio con la sig.ra [REDACTED] in data 21/02/1999, separandosi in data 19/02/2021, accordandosi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tramite negoziazione assistita in data 24/07/2023.

Attualmente il Sig. Staffieri vive da solo in [REDACTED]

Il ricorrente è dipendente dal 2001 con contratto a tempo indeterminato presso [REDACTED] e percepisce 14 mensilità con uno stipendio medio di ca. 1.950,00 euro. In seguito alla separazione corrisponde all'ex [REDACTED] € 300,00 per il mantenimento dei [REDACTED] figli nati in costanza di matrimonio.

Di seguito le entrate del Sig. Staffieri negli anni precedenti al netto delle ritenute.

C.U.	REDDITO	
	ANNUALE	MENSILE
2019	€ 27.146,29	€ 1.939,02
2020	€ 26.518,71	€ 1.894,19
2021	€ 28.263,17	€ 2.018,80
2022	€ 28.786,18	€ 2.056,16
2023	€ 26.640,17	€ 1.902,87

Le spese sostenute dal sig. Staffieri, come emerge dall' "Elenco Spese", sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
Enel	€ 68,00	€ 816,00
Acqua	€ 70,00	€ 840,00
Gas	€ 30,00	€ 360,00
Tari	€ 42,00	€ 504,00
Assicurazione Auto	€ 100,00	€ 1.200,00
Carburante Auto	€ 180,00	€ 2.160,00
Telefono	€ 40,00	€ 480,00
Vitto	€ 300,00	€ 3.600,00
Spese extra	€ 20,00	€ 240,00
TOTALE	€ 850,00	€ 10.200,00

L'importo mensile per il mantenimento della famiglia non è inferiore ad **€ 850,00 mensili**. A detti importi vanno applicate le ulteriori spese per il mantenimento dei figli come da accordi per la cessazione degli effetti civili del matrimonio di **€ 300,00**, annualmente rivalutabili, per un totale di **€ 1.150,00**, e ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate.

Gli impegni finanziari assunti dalla proponente sono riassunti nello schema seguente

Rapporto Finanziario	Creditore	Intestatario	Data di stipula	Importo da restituire	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Mutuo ipotecario n. 06/097/00288516		Staffieri Bruno	11.05.09	€ 220.000,00	30 anni	€ 1.106,00	€ 190.439,00
Prestito Personale n. 5715691200		Staffieri Bruno	15.06.15	€ 38.437,20	10 anni	€ 320,31	€ 8.328,06
Prestito Personale n. 20169364676213		Staffieri Bruno	15.06.18	€ 73.440,00	10 anni	€ 612,00	€ 38.600,00
Carta Revolving n. 20169364676201		Staffieri Bruno	05.07.18	€ 3.000,00		€ 90,00	€ 1.538,89
Prestito personale n. 480/2021		Staffieri Bruno	16.06.21	€ 11.100,00	9 anni e 3 mesi	€ 100,00	€ 8.500,00
CQS n. C93297		Staffieri Bruno	13.04.23	€ 41.280,00	10 anni	€ 344,00	€ 39.216,00
TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI						€ 2.572,31	€ 286.621,95

Pertanto, atteso che per il fabbisogno del proponente, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a **€ 3.722,31 = (€ 1.150,00 + € 2.572,31)** e che l'entrata mensile

netta risulta essere pari a € 1.950,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento di alcuni creditori.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI MEDIE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 2.572,31	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 850,00	
SPESE MANTENIMENTO FIGLI	€ 300,00	
TOTALE	€ 3.722,31	€ 1.950,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.950,00 - € 3.722,31 = - € 1.772,31		

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO: DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre a specifici requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempire alle obbligazioni assunte. Il requisito in menzione era previsto sempre all'art. 12-bis nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene, tale requisito, con l'introduzione del nuovo C.C.I.I. non è più esplicitamente previsto per l'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, per ottenere il quale va dimostrato che il debitore non ha determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. È evidente, quindi, che la nuova normativa, riducendo l'esclusione all'accesso al piano solo a tali ipotesi, ha legittimato ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e

imprevedibili oltre che per fatti non addebitabile al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza. Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla sua capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze sopravvenute che verranno illustrate qui di seguito.

Il Sig. Bruno Staffieri e la Sig.ra [REDACTED] hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Roma il 21.02.1999 optando per il regime di separazione dei beni.

Dal rapporto coniugale sono nati i seguenti figli: [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED]

I coniugi si sono separati consensualmente comparando davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli in data 19.02.2021 e il 24.07.2023 hanno raggiunto l'accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso la procedura della negoziazione assistita, questi eventi hanno sicuramente contribuito ad aggravare la situazione economica del proponente.

In particolare il sig. Staffieri è impegnato nella restituzione dei seguenti mutui/prestiti:

Un mutuo ipotecario n. 06/097/00288516 cointestato con la [REDACTED] per l'acquisto della casa familiare, contratto in data 11.05.2009 con la [REDACTED] per un importo di € 220.000,00 per la durata di 30 anni. Il sig. Staffieri attualmente sta pagando rate mensili di importo pari ad € 1.106,00 circa, considerando il tasso di interesse vigente al momento, dichiarando di sostenere per l'appunto l'intera somma delle rate senza alcun contributo da parte dell'ex coniuge [REDACTED].

Un prestito personale n. 5715691200 [REDACTED] con [REDACTED] del 15 giugno 2015 per l'importo di € 38.437,20, che il sig. Staffieri sta restituendo mediante n. 120 rate dell'importo mensile di € 320,31 cad., detratte dalla retribuzione, e che finirà di restituire a maggio 2025, per il sostentamento di spese familiari, acquisto elettrodomestici, mobili camera dei suoi figli, spese scolastiche, e spese per l'acquisto di materiali edili per un miglioramento della propria abitazione.

Un contratto di prestito personale n. 201.693.646.762.13 con [REDACTED] del 15 giugno 2018 della durata di 120, contratto per l'avviamento di una attività commerciale intestata alla sig.ra [REDACTED] e non andata a buon fine, per la restituzione del quale il sig. Staffieri sta versando importi mensili di € 612,00, e che finirà di rimborsare nel 2028, per un totale lordo di oltre € 73.000,00;

Una linea di credito - carta revolving n. 20169364676201 - per l'importo di € 3.000,000 contratto con la finanziaria [REDACTED] nel 2019, che il ricorrente sta restituendo mediante la corresponsione di importi

mensili di € 90,00, e che finirà di rimborsare ad ottobre 2023; in questo caso va evidenziato che il proponente si trova costretto ad un accesso al credito per ripagare i debiti delle rate dei finanziamenti, prestiti, fatture insolute, che in precedenza aveva contratto per permettere alla propria famiglia di condurre una vita dignitosa ed un tenore di vita accettabile.

Un prestito personale con A [REDACTED] n. 480/2021 stipulato il 16 Giugno 2021, per l'importo di € 11.100,00, per la restituzione del quale sta versando l'importo mensile di € 100,00 per n. 111 rate, mediante trattenuta diretta in busta paga, richiesto per l'acquisto dell'auto di famiglia e per continuare a coprire le spese precedenti.

Il 14.04.2023 il sig. Staffieri stipula un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio (Cessione del quinto) n. C93297 a favore di [REDACTED] per l'importo di € 41.280,00, della durata di 120 mesi e con scadenza nel 2033, per il quale il ricorrente sta pagando, mediante cessione di 1/5 dello stipendio, per un importo mensile di € 344,00, dichiarando di aver usufruito di quest' ulteriore accesso al credito per l'acquisto di una nuova caldaia per la casa familiare, riparazioni all'automobile e per liquidità necessaria al sostentamento dei suoi figli, oltre che, come già precedentemente accennato, per restituire i debiti arretrati quali fatture insolute, prestiti e finanziamenti sopraccitati e accessi in passato; inoltre, il sig. Staffieri corrisponde mensilmente alla [REDACTED] mediante detrazione diretta dallo stipendio, l'importo di € 18,00 per i titoli di viaggio annuali intestati ai figli;

Le cause del sovraindebitamento vanno ricercate specie nell'anno 2021, cruciale la separazione con l'ex coniuge [REDACTED], la quale contribuiva al sostentamento e al mantenimento delle spese familiari svolgendo lavori saltuari, svolti occasionalmente o aiutandosi con risparmi passati, inoltre anche l'ex suocera del ricorrente contribuiva con piccoli sforzi economici al sostentamento familiare. Venendo meno questi aiuti economici, seppur minimi, come dichiarato dal Sig. Staffieri, la sua situazione economica è degenerata sensibilmente divenendo insostenibile, trovandosi a sostenere delle spese facendo leva soltanto sul suo unico stipendio, compresa l'intera rata del mutuo come si evince dagli estratti conto della documentazione a corredo.

Il ricorrente si trova con l'acqua alla gola al punto da effettuare continui accessi al credito per ricoprire i debiti che man mano accumulava e con le finanziarie sopraccitate e nei confronti di familiari e amici, i quali vista la situazione oggettivamente difficile del richiedente, si sono ritrovati spontaneamente a contribuire economicamente con la volontà di anticipare alcune spese per consentire al sig. Staffieri di condurre un tenore di vita dignitoso. È infine doveroso sottolineare che il Sig. Staffieri nel corso del tempo è riuscito a restituire le somme ricevute da amici e familiari.

Davanti all'accertamento di questa realtà le risposte dei Tribunali sono state tutte orientate verso un'apertura della Legge 3/2012 a questi soggetti, non ravvisandone la colpevolezza dell'indebitamento proprio in quanto veniva accertato che il soggetto era costretto a ciò dalle tante esigenze dei nuclei familiari, che l'avevano condotto alla crisi economico finanziaria. (Cfr. Tribunale di Napoli Nord, omologa del 18.05.2018; Tribunale di Ancona, omologa del 16.07.2019, Tribunale di Mantova, omologa dell'08.04.2018).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della legge 3/2012, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria. Anticipando il *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo C.C.I., che all'art. 69 co. 1, esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovra-indebitamento con colpa lieve. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatto sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabili al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Insomma, negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta alla [REDACTED] di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2 D. Lgs. 83/22 "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta."

Appare evidente, pertanto, che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con il novellato art. 69, co. 2 D. Lgs. 83/22, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. A ciò consegue il fatto che il predetto creditore, successivamente e dunque, in caso di adempimento del debitore, non potrà far valere ed eccepire la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Dunque, quale logico corollario, si avrà che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario,

sulla base dell'informazione di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza dei debitori nell'assumere le obbligazioni.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinenti."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

La ratio è di tutelare sia il mercato creditizio sia il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un "ufficio di diritto privato" avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole. In coerenza con la ratio della norma si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal già menzionato "ufficio di diritto privato", debba escludere la concessione del finanziamento. Il logico corollario è che, nel caso in cui sia violato l'art. 124 TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile, in relazione causale, esclusivamente all'intermediario finanziario.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto, Trib. Vicenza, 24.09.20; Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzate doglianze avverso il decreto di omologa, ciò in un'ottica deflattiva e vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

Negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori ma che, allo stesso tempo, permetta al ricorrente di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Volendo entrare nel merito alla meritevolezza dell'istante si riporta quanto segue:

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dagli scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento ad una serie di eventi che hanno portato inconsapevolmente i proponenti all'attuale stato di sovraindebitamento. Alla luce di tutto quanto esposto, è chiaro che l'istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto alcatario l'esito del ricorso.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno "shock" alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto precipienti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

In conclusione, come prescritto dall'art. 7 comma 2 lettera d-ter, l'istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

È pertanto possibile escludere che i proponenti abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, men che meno, che le abbiano assunte con dolo o colpa grave.

All'uopo, giova evidenziare il comportamento imperito tenuto dai vari istituti di credito che non hanno effettuato le opportune valutazioni nella concessione dei prestiti, in quanto dalla consultazione delle banche dati era evidente l'esistenza di altri contratti di finanziamento con ratei che superavano la soglia di stipendio disponibile del debitore.

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

Pensione sociale dal 2016 al 2021 (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti del sovraindebitato.

ANNO 2009	€ 409,05
ANNO 2015	€ 448,07
ANNO 2018	€ 453,00
ANNO 2021	€ 460,28
ANNO 2023	€ 503,27

- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

1. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del Contratto di Mutuo ipotecario n. 06/097/00288516 cointestato con la sig.ra [REDACTED], contratto in data 11.05.2009 con la [REDACTED]

(A) Assegno sociale anno 2009	€ 409,05
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone con 3 figli minorenni e maggiorazione con figlio inferiore ai 3 anni di età)	3,35
(D) Reddito mensile disponibile del sovraindebitato (Riferimento Buste Paga 2009)	€ 1.800,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.370,32
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 0,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 429,68
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Mutuo [REDACTED])	€ 611,11
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 181,43

Si evidenzia fin dal primo contratto di mutuo stipulato con [REDACTED] incapacità alla restituzione della rata mensile.

2. Schema andamento del reddito disponibile dopo emissione del Prestito personale n. 5715691200 [REDACTED] del 15.06.2015;

Si precisa che il parametro della rata mensile dei finanziamenti preesistenti (F) subisce un incremento di circa € 35,00 annui dovuti alla percentuale del tasso d'interesse preconcordata che grava sulla rata del mutuo, come da piano di ammortamento.

(A) Assegno sociale anno 2015	€ 448,07
Componenti nucleo familiare	6
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 6 persone di cui quattro figli minorenni)	3,75
(D) Reddito mensile disponibile del sovraindebitato (Riferimento Buste Paga 2015)	€ 1.800,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.680,26
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Mutuo [redacted])	€ 820,00
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 700,26
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Prestito personale Deutsche Bank)	€ 320,31
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	-1.020,57 €

Evidente l'incapienza finanziaria per far fronte al prestito personale concesso da Deutsche Bank.

3. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **Prestito personale n. 201.693.646.762.13** con [redacted] del 15.06.2018;

Si precisa che il parametro della rata mensile dei finanziamenti preesistenti (F) subisce un incremento di circa € 35,00 annui dovuti alla percentuale del tasso d'interesse preconcordata che grava sulla rata del mutuo, come da piano di ammortamento.

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	7
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 7 persone di cui con 5 figli minorenni di cui uno di età inferiore ai 3 anni di età)	4,35
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Riferimento CU 2019 al netto delle trattenute suddiviso in 14 mensilità)	€ 1.939,02
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.970,55

(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti	€ 1.246,31
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 1.277,84
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Prestito personale)	€ 612,70
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.890,54

Si evidenzia l'incapacità alla restituzione della rata mensile del prestito concesso da [redacted], nonostante il Sig. Staffieri visse ancora con l'ex coniuge [redacted] quale contribuiva al mantenimento dei figli e alle spese familiari svolgendo lavori saltuari, e ricevendo un aiuto economico da parte della madre.

4. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della Carta di credito revolving n. 20169364676201 con [redacted] del 05.07.2018;

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	7
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 7 persone di cui con 5 figli minorenni di cui uno di età inferiore ai 3 anni di età)	4,35
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Riferimento CU 2019 al netto delle trattenute suddiviso in 14 mensilità)	€ 1.939,02
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.970,55
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Mutuo Barclays Bank PLC, Prestito Deutsche Bank, Prestito Findomestic Banca S.p.A.)	€ 1.859,01
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 1.890,54
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Carta Revolving)	€ 90,00
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.980,54

Anche in questo caso si evidenzia l'incapacità finanziaria in capo al ricorrente per far fronte al nuovo finanziamento concesso da [redacted]

5. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del **Prestito Personale n. 480/2021** stipulato il 16.06.2021.

In seguito alla separazione dei coniugi, il ricorrente inizia a vivere da solo.

Si precisa che il parametro della rata mensile dei finanziamenti preesistenti (F) subisce un incremento di circa € 35,00 annui dovuti alla percentuale del tasso d'interesse preconcordanata che grava sulla rata del mutuo, come da piano di ammortamento.

(A) Assegno sociale anno 2021	€ 460,28
Componenti nucleo familiare	1
(B) Parametro di equivalenza ISIE	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Riferimento CU 2022 al netto delle trattenute suddiviso in 14 mensilità)	€ 2.056,16
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 722,64
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (Mutuo)	€ 2.054,01
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 720,49
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 100,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 820,49

La situazione degenera in seguito alla separazione dei coniugi, come ampiamente dimostrato, il Sig. Staffieri inizia a farsi carico dell'intera rata del Mutuo stipulato con C che incrementa anno dopo anno considerando i tassi d'interessi annuali gravanti sulla stessa, vengono meno gli aiuti economici che riceveva dall'ex coniuge e dall'ex suocera, seppur minimi contribuivano al sostentamento familiare. Pertanto anche in questo caso si evidenzia l'incapacità finanziaria per far fronte al nuovo prestito con

6. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della **Cessione del quinto n. C93297** a favore di stipulato il 14.04.2023

Si precisa che il parametro della rata mensile dei finanziamenti preesistenti (F) subisce un incremento di circa € 35,00 annui dovuti alla percentuale del tasso d'interesse preconcordanata che grava sulla rata del mutuo, come da piano di ammortamento, fino ad arrivare ad una rata mensile di € 1.1106,00.

(A) Assegno sociale anno 2023	€ 503,27
Componenti nucleo familiare	1
(B) Parametro di equivalenza ISEE	1,57
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (Riferimento CU 2023 al netto delle trattenute suddiviso in 14 mensilità)	€ 1.902,87
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 790,13
(F) Rata mensile di finanziamento preesistente ()	€ 2.229,01
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 1.116,27
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (CQS ())	€ 344,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.460,27

Anche in quest'ultimo caso si evidenzia una sostanziale incapienza finanziaria in capo al ricorrente per far fronte alla cessione del quinto concessa da ()

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITÀ

5.1 SOLVIBILITÀ

Per quanto riguarda la solvibilità, il proponente ha sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, la stessa, finché ha potuto, ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato il contratto di mutuo aveva le necessarie risorse economiche per farvi fronte. Le posizioni debitorie accumulate sono frutto esclusivamente degli eventi imprevedibili sopra indicati.

Prima dell'emergere della crisi, la ricorrente ha sempre onorato i suoi impegni, come risulta dalla visura CRIF (Cfr. Allegato).

Avendo la quota mensile di spese superato l'entrata mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. Il proponente non è più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la sua qualità di vita.

Soltanto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti richiesto può restituire alla signora Russo quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dalla proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

- 1) Cartella n. 09720210047022485000 – AdER, debito residuo € 142,16;
- 2) Cartella n. 09720220161616866000 – AdER, debito residuo € 462,80;
- 3) Contratto di Mutuo ipotecario n. 06/097/00288516 cointestato con la sig.ra [REDACTED] contratto in data 11.05.2009 con la [REDACTED] per un importo di € 220.000,00 per la durata di 30 anni. Con rate mensili di importo pari ad € 1.106,00 circa. Debito residuo € 190.439,00;
- 4) Prestito personale n. 5715691200 [REDACTED] del 15.06.2015 per l'importo di € 38.437,20, da restituire in 120 rate mensili ciascuna dell'importo mensile di € 320,31. Debito residuo € 8.328,06;
- 5) Prestito personale n. 201.693.646.762.13 con [REDACTED] del 15.06.2018 per un importo totale lordo di € 73.440,00, da restituire in 120 rate mensili ciascuna dell'importo di € 612,70. Debito residuo € 38.600,00.
- 6) Carta di credito revolving n. 20169364676201 con [REDACTED], per l'importo di € 3.000,000, con rata mensile di € 90,00. Debito residuo € 1.538,89;
- 7) Prestito Personale n. 480/2021 [REDACTED] stipulato il 16.06.2021, per € 11.100,00, da restituire in 111 rate mensili ciascuna dell'importo di € 100,00. Debito residuo € 8.500,00;
- 8) Cessione del quinto n. C93297 a favore di [REDACTED] stipulato il 14.04.2023, della durata di 120 mesi, importo rata mensile di € 344,00; Debito residuo € 39.216,00.

Pertanto, il totale complessivo dell'esposizione debitoria della ricorrente alla presentazione del piano è pari ad € 287.226,91 come indicato nella tabella riepilogativa che segue.

Credito/Rapporto Finanziario	Creditore	Intestatario	Data di stipula	Importo	Debito residuo
Cartella n. 09720210047022485000	AdER	Statifici Bruno			€ 142,16
Cartella n. 09720220161616866000	AdER	Statifici Bruno			€ 462,80
Mutuo ipotecario n. 06/097/00288516	[REDACTED]	Statifici Bruno + [REDACTED]	11.05.09	€ 220.000,00	€ 190.439,00
Prestito Personale n. 5715691200 [REDACTED]	[REDACTED]	Statifici Bruno	15.06.15	€ 38.437,20	€ 8.328,06

Prestito Personale n. 20169364676213	[REDACTED]	Staffieri Bruno	15.06.18	€ 73.440,00	€ 38.600,00
Carta Revolving n. 20169364676201	[REDACTED]	Staffieri Bruno	05.07.18	€ 3.000,00	€ 1.538,89
Prestito personale n. 480/2021	[REDACTED]	Staffieri Bruno	16.06.21	€ 11.100,00	€ 8.500,00
CQS n. C93297	[REDACTED]	Staffieri Bruno	14.04.23	€ 41.280,00	€ 39.216,00
TOTALE					€ 287.226,91

Staffieri Bruno

Staffieri Bruno

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo dei ricorrenti:

- IMMOBILI

Il proponente è proprietario:

- immobile adibito a prima casa, ubicato in [REDACTED]
[REDACTED] (Cfr. visura catastale allegata),
valutazione OMI € 101.250,00 ca.;
- immobile ubicato in [REDACTED]
[REDACTED] valutazione OMI € 61.875,00 ca.;
- immobile ubicato in [REDACTED]
[REDACTED], valutazione OMI € 5.000,00 ca.

- BENI MOBILI

Elenco beni mobili di proprietà dei ricorrenti:

VEICOLI:

Il sig. Bruno Staffieri è proprietario delle autovetture

- Ford Focus, Targa [REDACTED]
- Fiat, Targa [REDACTED]

SCHEMA RAPPORTO ATTIVO/PASSIVO		
ATTIVO		PASSIVO
Immobile adibito a prima casa 90 mq	€ 101.250,00	€ 287.226,91
Garage 55 mq	€ 61.875,00	
Locale adibito a deposito	€ 5.000,00	
Veicolo Ford	€ 0,00**	
TOTALE	€ 168.125,00*	TOTALE € 287.226,91

*Valore sovrastimato in quanto non tiene conto dei sicuri ribassi legati alle diverse aste per la vendita dell'immobile; Fonte: Banca Dati Agenzia delle Entrate - Quotazione OMI


**Valore veicolo nullo, non vendibile poiché rappresenta l'unico bene strumentale, indispensabile alla produzione del reddito.

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI - ASSENZA DI ATTI IN FRODE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti della debitrice impugnati dai creditori.

Il ricorrente dichiara di non aver compiuto, negli ultimi cinque anni, atti di disposizione del proprio patrimonio tendenti a frodare i creditori.

Bruno Staffieci



7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA: PIANO DEL CONSUMATORE - QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria con conservazione dell'unico immobile di proprietà, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

Pagamento del CREDITORE IPOTECARIO:

- Pagamento del credito con privilegio ipotecario vantato da [REDACTED] a titolo di Mutuo ipotecario n. 70500123552, nella misura del 100% della quota capiente € 95.219,50 quota individuata in ragione dell'importo ricavabile con l'alternativa liquidatoria (Cfr. paragrafo 9);

Pagamento del CREDITORI PRIVILEGIATI MOBILIARI:

- Pagamento del credito privilegiato vantato da AdER, a titolo di cartelle esattoriale nn. 09720210047022485 e 09720220161616866, nella misura del 50%;

Pagamento dei CREDITORI CHIROGRAFARI:

- Pagamento del credito ipotecario derubricato a chirografo vantato da [REDACTED] a titolo di Mutuo ipotecario n. 70500123552 nella parte di quota incapiente di € 95.219,50 derubricato a chirografo, nella misura nella misura del 5%;
- Pagamento vantato dai restanti CREDITORI CHIROGRAFARI nella misura del 5%;

La proposta prevede il pagamento dei creditori secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso.

Posto che le entrate mensili ammontano, a € 1.950,00, a cui debbono essere sottratti € 300,00 per il mantenimento dei figli e che infine, la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di € 850,00 al mese, è ragionevole ritenere congrua la somma mensile di € 700,00 per 168 mesi (arco temporale che comprende anche il pagamento delle spese di procedura) che il debitore intende offrire.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

PIANO RATEALE

Il piano proposto, comprensivo di prededuzione, prevede il pagamento di n. 168 rate mensili e costanti di € 700,00 (comprensivo della prededuzione) € 117.600,00.

6.1 QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI CON RIENTRI/RIDUZIONI

Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo in Euro	Privilegio in Euro	Chirografo in Euro	Rientro in Euro	Riduzione in Euro	% soddisfo
Mutuo ipotecario quota capiente n. 06/097/00288516	[REDACTED]	95.219,50	95.219,50	0,00	95.219,50	0,00	100%
Cartella n. 09720210047022485	AdER	142,16	142,16	0,00	71,08	71,08	50%
Cartella n. 09720220161616866	AdER	462,80	462,80	0,00	231,40	231,40	50%
Mutuo ipotecario quota incapiente n. 06/097/00288516	[REDACTED]	95.219,50	0,00	95.219,50	4.760,98	90.458,53	5%

Prestito Personale n. 5715691200	[REDACTED]	8.328,06	0,00	8.328,06	416,40	7.911,66	5%
Prestito Personale n. 20169364676213	[REDACTED]	38.600,00	0,00	38.600,00	1.930,00	36.670,00	5%
Carta Revolving n. 20169364676201	[REDACTED]	1.538,89	0,00	1.538,89	76,94	1.461,95	5%
Prestito personale n. 480/2021	[REDACTED]	8.500,00	0,00	8.500,00	425,00	8.075,00	5%
CQS n. C93297	[REDACTED]	39.216,00	0,00	39.216,00	1.960,80	37.255,20	5%
TOTALE		€ 287.226,91	€ 95.824,46	€ 191.402,45	€ 105.092,10	€ 182.134,82	36,59 %

Bruno Staffieri

Staffieri Bruno

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: € 105.092,10

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: € 700,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 14 anni (168 mesi)

Il creditore avente privilegio immobiliare andrebbe soddisfatto al 100%, il creditore avente privilegio mobiliare al 50% mentre il creditore chirografo sarebbe soddisfatto al 5%. Alla nuova debitoria di € 105.092,10 andrebbero aggiunti i costi in prededuzione sia per l'OCC, pari a € 7.205,54 (oneri compresi) sia per l'assistenza tecnico-legale, pari ad € 5.000,00 (oneri compresi come per legge).

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore, come da Piano di ammortamento mensile:

	Totale credito in €	% sodd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Liquidato in prededuzione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografari in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili							
Compenso OCC	7.205,54	100%	7.205,54	0,00	7.205,54		
Compenso advisor	5.000,00	100%	5.000,00	0,00	5.000,00		
Tot. creditori prededucibili	12.205,54	100%	12.205,54	0,00	12.205,54		
Creditori privilegiati immobiliari							
[REDACTED] (quota capiente)	95.219,50	100%	95.219,50	0,00		95.218,50	
Tot. creditori priv. immobiliare	95.219,50	100%	95.219,50	0,00		95.218,50	

Creditori privilegiati mobiliari								
AdER	604,96	50%	302,48	302,48		302,48		
Tot. creditori priv. mobiliari	604,96	50%	302,48	302,48		302,48		
Creditori chirografari								
[REDACTED] (quota incapiente)	95.219,50	5%	4.760,98	90.458,53			4.760,98	
[REDACTED]	8.328,06	5%	416,40	7.911,66			416,40	
[REDACTED]	38.600,00	5%	1.930,00	36.670,00			1.930,00	
[REDACTED]	1.538,89	5%	76,94	1.461,95			76,94	
[REDACTED]	8.500,00	5%	425,00	8.075,00			425,00	
[REDACTED]	39.216,00	5%	1.960,80	37.255,20			1.960,80	
Totale chirografari	191.402,45 €	5%	9.570,12 €	181.832,34 €			9.570,12 €	
TOTALI						12.205,54 €	95.824,46 €	9.570,12 €

8. FATTIBILITA'/SOSTENIBILITÀ DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 70, comma 7, D. Lgs. 83/22 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per il proponente atteso che la stessa, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 700,00, offre sufficienti garanzie di pagamento.

Con il pagamento del credito vantato da [REDACTED] avente privilegio immobiliare, nella misura del 100% della quota capiente individuata in ragione dell'importo ricavabile tramite l'alternativa liquidatoria, il pagamento del credito vantato da AdER, avente privilegio mobiliare nella misura del 50%, e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5% si ritiene di poter garantire un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Al fine, dunque, di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

Al fine, di dimostrare la sostenibilità/fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2024 è pari ad € 534,41 e che il sig. Staffieri Bruno vive da solo, ma versa il mantenimento per i suoi figli, il parametro di riferimento sarà 4,35, l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita è statisticamente pari ad € 534,41 x 4,35 = € 2.324,68 (soglia di povertà).

Secondo i parametri ISTAT (<http://dati.istat.it>, allegato agli atti), una famiglia media composta da figli e un adulto, per non essere in condizioni di povertà, dovrebbe vivere con almeno € 3.500,00, cifra che è nettamente superiore alle spese mensili dichiarate dal ricorrente.

Infatti, il proponente percepisce un reddito medio mensile pari ad € 1.950,00 ca e vive, con grandi sacrifici e cercando di ridurre al minimo le spese non indispensabili, con soli € 1.150,00 al mese, meno di quanto previsto statisticamente come soglia di povertà. Tale circostanza però è determinante ai fini della sostenibilità della proposta, perché consente di sostenere la rata di € 700,00 mensile per la soddisfazione dei creditori presenti nel piano ed avere, infine, anche un discreto margine (ca. € 100,00) da accantonare per eventuali momenti di difficoltà e far fronte, nel corso degli anni necessari al completamento del Piano, ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, garantendo dunque la sostenibilità del Piano.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo il proponente dovesse vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a lui non imputabili, lo stesso si riserva di modificare la proposta con l'ausilio dell'o.c.c.. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, il proponente dovesse veder migliorare le sue condizioni reddituali, si impegna fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di 14 anni (168 mesi) è assolutamente conforme alla natura dei rapporti negoziali sottostanti. (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19).

La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 D. Lgs. 83/22 "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."

Al fine di dimostrare come l'omologa del Piano proposto possa essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, va precisato quanto segue.

L'istante è proprietario di un immobile adibito a prima casa valutato € 101.250,00, di un altro immobile adibito a laboratorio artigianale valutato € 61.875,00 e di un box auto valutato € 5.000,00, dalla fonte Banca Dati Agenzia delle Entrate – Quotazione OMI.

Con questo valore per quanto riguardo la convenienza della proposta di Piano presentata dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte del creditore privilegiato, ma anche di quello chirografario.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, però, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni del solo creditore privilegiato, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzioni immobiliari sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.15; Tribunale di Napoli Rg. 7/22 Dr.ssa Di Gennaro, 21.04.21).

L'eventuale vendita dell'unico bene di proprietà del proponente, potrebbe comportare un ricavo minore dell'importo stimato dal perito, considerando i costi della procedura (spese di custodia, spese del delegato alla vendita e spese di conservazione del credito), oltre ad una eventuale valutazione inferiore dell'immobile dovuta all'aggiudicazione dei diversi tentativi di aste.

Inoltre, l'ipotesi della vendita forzata dell'abitazione principale del proponente, non farebbe altro che aggravare la posizione di questa, che si troverebbe nella condizione di dover cercare un'altra abitazione, senza possibilità di accesso ad eventuali nuovi crediti.

Con la proposta di Piano avanzata, invece, si metterebbe nell'immediatezza a disposizione dei creditori lo stesso importo realizzabile con l'alternativa liquidatoria ma, elemento determinante, nel pieno rispetto della ratio della norma nel concedere una seconda possibilità a chi è indebitato. Si tenga infine conto che la liquidazione dell'unico immobile di proprietà del proponente, comporterebbe, come già detto, un aggravio di spese che metterebbe a rischio la sostenibilità del Piano, in quanto, al necessario per

vivere, andrebbe aggiunto l'importo per locare un immobile in cui abitare, ma soprattutto andrebbe a soddisfare le uniche pretese del creditore privilegiato, lasciando i chirografari insoddisfatti.

L'immobile, come si evince anche dal prospetto comparativo di seguito riportato, alla fine dell'iter giudiziario intrapreso con l'espropriazione, avrebbe una valutazione che non sarebbe in grado di soddisfare integralmente la pretesa del creditore privilegiato.

Invero, volendo considerare l'immobile del proponente, al suo valore andrebbe applicato un abbattimento del prezzo in ossequio al dettato dell'art. 568 c.p.c., in ragione del quale il valore di mercato stimato deve essere depurato di tutti gli oneri ed i costi non eliminabili nel corso della procedura esecutiva, non ancora sostenuti in quanto non è stata attivata per ora alcuna procedura esecutiva, e che resteranno a carico dell'aggiudicatario, in modo da rendere il valore dell'immobile maggiormente competitivo rispetto ai beni similari presenti sul mercato che invece godono di tutte le garanzie.

Ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato dell'immobile viene preso in considerazione il metodo di valutazione sintetico – comparativo, che consiste nel paragone con altri beni aventi le stesse caratteristiche, ubicati nella medesima zona o in zone limitrofe, di cui sono noti i valori o i prezzi determinati in condizioni ordinarie di mercato. I valori rilevati sono stati confrontati con quelli desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'O.M.I. (Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'Agenzia del Territorio, ricavandone un *range* di valori. Il metodo sintetico-comparativo è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del "giusto prezzo", poiché si basa sull'effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica.

CASI DI ESECUZIONE SIMILARI (immobili siti nello stesso Comune o in comuni limitrofi a cui appartiene quello di proprietà del proponente)	VALORE STIMATO IN PERIZIA	VALORE BASE ASTA/ AGGIUDICAZIONI	TEMPISTICA PROCEDURA	SVALUTAZIONE SUL VALORE IMMOBILE
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Zagarolo, Via Gabinova 9 (RGE n. 401/2015)	€ 65.970,90	Si è alla terza asta, l'offerta minima è di € 24.533,12	8 ANNI La procedura è in corso dal 2015, terza gara fissata per il 20.12.2023	Oltre il 62% alla terza asta del 20.12.23
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Zagarolo, Via Colle Pallavicini n 4 (RGE n. 426/2017)	€ 136.513,00	Si è alla seconda asta, l'offerta minima è di € 70.875,00	6 ANNI La procedura è in corso dal 2017, seconda gara fissata per il 12.12.2023	Oltre il 48% alla seconda asta del 12.12.23
Immobile ABITAZIONE DI TIPO CIVILE in Tivoli, Strada Campidolo n 89 (RGE n. 264/2016)	€ 115.200,00	Si è tra la sesta e la decima asta, l'offerta minima è di € 16.294,93	7 ANNI La procedura è in corso dal 2016, prossima gara fissata per il 18.01.24	Oltre l'85% tra la sesta e la decima asta del 18.01.24

*informati portale Aste Giudiziarie Tribunale di Roma

Da ciò si desume, per analogia, che:

- mediamente le procedure esecutive sullo stesso Tribunale di Roma per immobili simili durano più di 7 anni;
- in un eventuale vendita all'asta, si deve tener conto del valore minimo d'asta che partirà con una riduzione di almeno il 30% rispetto all'importo quantificato in perizia, nonché del prezzo finale realizzato che sarà ben al di sotto del 50% del valore periziato, con una svalutazione media dell'immobile vicina al 70% rispetto a quanto realizzabile ipoteticamente con la vendita competitiva degli immobili.

Statisticamente gli immobili in asta vengono collocati dopo la nona/decima seduta e, tenendo conto dei livelli dei costi a cui si va incontro, l'importo realmente aggiudicabile dal creditore, al termine della procedura esecutiva, subirebbe una riduzione superiore al 70% rispetto al valore dell'immobile stimato in perizia. Se si tiene altresì conto che le tempistiche della procedura, dall'inizio fino all'affettiva aggiudicazione dell'importo tramite l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme, si superano i 7 anni, è palese che l'alternativa liquidatoria non è conveniente. Anche perché, il creditore, dopo quasi dieci anni di procedura esecutiva immobiliare non vedendo soddisfatto integralmente il suo credito dovrebbe iniziare una nuova procedura esecutiva (questa volta probabilmente mobiliare) nei confronti del debitore; procedura che, tenuto conto dei limiti di pignoramento del quinto dello stipendio, durerebbe altri dieci anni, a questo poi si aggiungerebbero i creditori chirografari.

Se consideriamo invece che statisticamente gli immobili in asta vengono collocati almeno dopo la nona seduta ed applicando le decurtazioni previste (del 25% ex art. 571 co. 2 c.p.c.), l'importo effettivamente realizzabile da un lato andrebbe sì a soddisfare, anche se parzialmente, solo il privilegiato; mentre dall'altro, lascerebbe la proponente senza un tetto sotto cui vivere e con un residuo debito da pagare sia al privilegiato che al chirografario, contravvenendo alla ratio della Legge 3/12. Invece, con l'approvazione del Piano, al solo privilegiato verrebbe riconosciuto l'importo di € 95.824,46 oltre all'importo di € 9.570,12 riconosciuto per la soddisfazione (purché parziale) del creditore chirografario, il tutto nel rispetto della ratio della Legge 3/12. È chiaro, dunque, che l'alternativa liquidatoria non è conveniente.

Infatti, in uno studio puntuale che mira a quantificare i costi medi relativi alla vendita forzata di un tipico immobile abitativo, fa riflettere il fatto che per recuperare un credito da 80.000 ca. euro si debbano sostenere spese pari a oltre 25.000 euro, non solo, ma che, a seguito del malfunzionamento di qualche meccanismo, o anche del difficile momento di mercato, nonché di svariate altre ragioni che non saranno affrontate in questa sede, si riesca a ricavare dalla vendita un valore ben inferiore a quello stimato inizialmente dal perito. La somma di questi due fattori crea un effetto decisamente negativo sul ricavato netto della vendita, abbattendolo di percentuali rilevanti. Pertanto, il creditore concluderà la sua attività di recupero dopo un certo numero di anni, con una perdita secca di oltre il 70% del credito.

Va inoltre segnalato come la procedura esecutiva immobiliare eventualmente attivata dal creditore privilegiato, titolare di ipoteca sull'immobile de quo, comporterebbe per gli altri creditori la perdita di qualsivoglia

possibilità di vedere soddisfatto il proprio credito, atteso che l'importo ancora dovuto per il mutuo è superiore al valore dell'immobile e/o dell'importo che verrebbe ricavato in sede di asta.

Ma il danno non è solo quello del creditore: allo stesso modo in cui questi non riesce a rientrare della somma vantata, anche il debitore, non riuscendo nella maggior parte dei casi non solo a incassare qualcosa per sé come residuo della vendita, ma nemmeno a ripagare il suo debito, subirà un pregiudizio. Infatti, in quest'ultima (purtroppo frequente) eventualità rimarrà segnalato in Centrale Rischi di Banca d'Italia per la cifra ancora dovuta al creditore, ed il suo calvario non sarà terminato nemmeno con la vendita (ed il rilascio) della casa, potendo proseguire sui redditi da lavoro dipendente o altro tramite un pignoramento presso terzi. Ma anche in tale fattispecie, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

L'alternativa potrebbe essere stata quella di liquidare il bene oggetto di ipoteca, a norma del disposto del vecchio art. 8 della L. 3/2012 "la proposta di accordo con continuazione dell'attività di impresa ed il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", e il rispetto della citata previsione costituisce presupposto di ammissibilità della domanda, in quanto ai fini della fissazione dell'udienza per l'omologazione infatti al giudice spetta la verifica della sussistenza dei requisiti di legge di cui agli artt. 7, 8 e 9.

Tale previsione, tuttavia, è stata oggetto di riflessione da parte della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 17834/2019 – Cass. n. 17391/2020) la quale ha affermato che il contenuto dell'art. 8 co. 4 non è da intendersi come un divieto assoluto di dilazionamento dei crediti privilegiati. Infatti il richiamo per analogia alla normativa del concordato preventivo in base alla quale è possibile proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari per quanto riguarda la perdita derivante dalla dilazione, rende possibile prevedere e quindi applicare anche agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento una dilazione maggiore di quella prevista dall'art. 8 L. 3/12.

Non si può perciò ritenere corretto affermare che in tale procedura sia precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore privilegiato che vada oltre l'anno di moratoria non potendo aprioristicamente trovare applicazione il contenuto normativo dell'art. 8 L. 3/12, che infatti è stato novellato dalla L. 176/20, in una dicitura più favorevole al consumatore e più in linea con la ratio della norma.

Di fatto la giurisprudenza che si sta formando in merito a quanto prevede una legge relativamente giovane e che solo negli ultimi anni sta trovando un più largo raggio di attuazione ed utilizzo è sempre più propensa a ritenere che bisogna valutare caso per caso le fattispecie che si presentano, tenendo conto che il principio stabilito dalla S.C. con le citate sentenze trova fondamento nel fatto che, la procedura di sovraindebitamento in cui il pagamento avvenga con dilazione ultrannuale non è da considerarsi non omologabile, poiché, come nei concordati preventivi, spetta ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia più o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni. Senza dimenticare che lo scopo principale della legge 3/2012 è sì quello di garantire il soddisfacimento dei

creditori ma principalmente quello di consentire al sovraindebitato la possibilità di riprendere in mano la sua vita e ripartire.

Pertanto è ragionevole considerare che il fine sociale cui tende la legge 3/2012, possa essere pienamente perseguito ponendo particolare riguardo alla salvaguardia delle esigenze abitative della proponente, che, invece con una vendita coattiva, perderebbe il suo immobile di proprietà, adibito ad abitazione del suo nucleo familiare. In tal senso il Tribunale di Foggia, 12.03.20 che, considerati i tempi delle procedure esecutive immobiliari, i costi, l'incertezza del risultato, la crisi del mercato immobiliare ed il rischio che l'eventuale esecuzione possa concludersi anche con l'estinzione della procedura in caso di esiti infruttuosi della vendita all'asta, ritiene equilibrato il sacrificio dei creditori (anche ipotecari), poiché completamente in linea con lo spirito della legge che ha l'obiettivo di cercare di mantenere al debitore la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione. Così anche Tribunale di Foggia, 31.12.22.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dal creditore, è evidente che una procedura esecutiva, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto sia ai creditori privilegiati che ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore rispetto a quanto offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

10. MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIUM CREDITORUM"

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 D. Lgs. 83/22, con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre *"le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento"*. Pertanto, provvedere a sospensione (anche) dei:

- contratti di finanziamento in essere, stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca o con una società finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;
- contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;
- atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure di piano del consumatore, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino, la cui disamina, tuttavia, non può prescindere da una attenta, preliminare analisi del quadro normativo di riferimento. Si ricorda che la fase di apertura della procedura di piano del consumatore è disciplinata dall'art. 12-*bis* della L. 3/2012, come di recente modificata dall'art. 4-*ter* del DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020. A differenza della fase di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi (nell'ambito della quale trova applicazione il principio dell'*automatic stay*), nella

fase di apertura della procedura di piano di ristrutturazione, il giudice, come testualmente prevede il secondo comma dell'art. 12-*bis* della L. 3/2012, può disporre, su istanza di parte, la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata intentati contro il debitore ricorrente, allorché gli stessi possano, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudicare la fattibilità stessa del piano.

Ciò premesso se nella fase di apertura differente è il regime di sospensione delle procedure esecutive, nell'una (l'accordo di composizione della crisi) automatica e generalizzata, nell'altra (il piano di ristrutturazione) dietro istanza e specifica, analoga è la mancata previsione di qualsivoglia statuizione in ordine alla prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, dei contratti di finanziamento, che prevedano la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento.

Su tali premesse, i decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura di piano di ristrutturazione (ma, essendo sorretto il ragionamento dalla medesima ratio ispiratrice, non vi è ragione per non applicare tale principio anche alla procedura di accordo di composizione), la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura (di piano o accordo), "comporterebbe la lesione della *par condicio creditorum*". Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che "[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio". Ancor prima dei summenzionati autorevoli decreti, emessi rispettivamente dal Tribunale di Asti in data 4 gennaio 2021 e dal Tribunale di Torino in data 15 dicembre 2021, si segnala, da ultimo, un interessante precedente giurisprudenziale in termini, sempre emesso nella preliminare fase di apertura di una procedura di piano del consumatore, del Tribunale di Vercelli 10 agosto 2017, il quale, pur dando in effetti atto che l'art. 12-*bis* comma 2 della L. 3/2012, consente "unicamente" la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, mentre non è prevista alcuna facoltà di sospensione dei contratti pendenti, nondimeno "l'apertura della procedura – alla quale deve riconoscersi natura concorsuale – determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere (allo stato e salva ogni valutazione da effettuarsi in sede di omologa) con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a favore della società cessionaria".

11. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

In via preliminare

-disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfino i requisiti degli artt.67 e sgg. CCII, emettere decreto ex art.70, co. 1 CCI, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 16/01/2024


Per delega e ratifica

Bruno Staffieri



Advisor

Meg Consulting S.r.l.



Meg Consulting
Via C. Porzio n.4 CdN Is.G/1
80143 - Napoli

